



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al **n. 689/2023 R.G.**;

promossa da:

Parte_1 **(C.F. *C.F._1*)**, con il patrocinio dell'avv. Matteo Angelillis e Moreno Del Col del foro di Treviso;

-parte attrice-

contro:

Controparte_1 **(C.F. *P.IVA_1*)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Stefano Ederle del foro di Verona;

-parte convenuta-

Controparte_2

[...] **(C.F. *P.IVA_2*)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-parte convenuta contumace-

avente ad oggetto: assicurazione; coassicurazione; indennizzo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale dell'udienza tenutasi il 5.02.2026, mediante rinvio, quanto a parte attrice, a quelle di cui al foglio in atti, quanto



a parte convenuta costituita, a quelle di cui alla comparsa di costituzione ed alla memoria *ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.*, conclusioni da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate *per relationem*.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione, ritualmente notificato ad entrambe le convenute il 19.01.2023, con cui l'attore,

Pt_2 ha esposto in fatto:

- di avere subito il 5.08.2016 un infortunio a Herat in Afghanistan, dove si trovava per svolgere una missione militare;
- di essere stato trasportato con urgenza a Roma, all'Ospedale Militare del Celio, venendone dimesso quattro giorni dopo, ossia il 9.08.2016;
- che sussiste una polizza infortuni in favore del personale militare impiegato in missioni all'estero, stipulata dal Ministero della Difesa con la *Controparte_3* [...] in coassicurazione con Lloyd's – Sindacato Leader Catlin (Ministero della Difesa n. 568 Rep. del 21.12.2015), contemplante un massimale pari a dieci volte la retribuzione annua lorda dell'assicurato;
- che il Ministero della difesa ha tempestivamente denunciato il predetto sinistro al *broker* specificamente indicato in polizza, il quale ha in seguito comunicato i dati di riferimento del sinistro;
- di avere inviato varie comunicazioni via p.e.c. direttamente alla compagnia assicurativa (tra cui quelle del 5.12.2016 e del 22.11.2018) per il tramite dell'agenzia Risarcimento Certo di Treviso e successivamente mediante il proprio legale, nel persistente silenzio dell'assicuratore;



- che *Controparte_1* ha respinto ogni tentativo di trattativa, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo e deducendo la mancata produzione delle ricevute originali delle comunicazioni via p.e.c.;

- di essersi sottoposto dopo la guarigione a visita medico-legale che ha accertato in capo a sé un'invalidità permanente pari al 6% determinata secondo i criteri contrattuali e le tabelle Inail;

Pt_3 ha dedotto, in diritto:

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in base a quell'orientamento di legittimità (cfr. Cass. civ., n. 17526/2016) per cui incombe sul destinatario l'onere di contestare specificamente la conformità del documento ricevuto, non potendo quest'ultimo limitarsi ad eccezioni generiche;

- che, alla luce delle comunicazioni inviate, deve ritenersi validamente interrotta la prescrizione, non avendo l'assicuratore formulato contestazioni puntuali circa il contenuto delle p.e.c., tanto più che le ricevute p.e.c. garantiscono integrità, immodificabilità e certezza temporale delle comunicazioni, anche per il caso di certificato di firma scaduto;

- che il proprio reddito annuo nel 2016 è stato pari ad € 54.120,17, il massimale assicurato risulta quindi pari ad € 541.201,70, il valore per punto percentuale di invalidità è pari ad € 5.412,00, il conseguente indennizzo si attesta in complessivi € 32.472,00;

- che in ragione della coassicurazione (71% *Controparte_1* e 29% Lloyd's) l'azione viene proposta nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 c.c.;



- di avere, infine, esperito infruttuosamente il tentativo obbligatorio di mediazione come da relativo verbale negativo agli atti;

I.c. ha chiesto da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni:

- previo rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata da **Controparte_1** condannare le compagnie convenute, nei limiti delle rispettive quote di rischio assunte in coassicurazione, a corrispondere in proprio favore l'indennizzo per l'infortunio occorso il 5.08.2016 pari al complessivo importo di € 21.648,06 oltre interessi di legge dal giorno dell'evento al saldo effettivo;

- il tutto con vittoria di spese processuali;

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa ritualmente depositata il 5.05.2023, con cui la convenuta, nel costituirsi tempestivamente,

II.a. ha contestato in fatto ed eccepito in diritto:

II.a.1. in via preliminare:

- l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione per mancata attivazione della clausola contrattuale che devolve ad un Collegio Arbitrale medico ogni controversia su cause, natura e conseguenze dell'infortunio, atteso che detta clausola comporta una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale, così precludendo l'azione giudiziale prima dell'esperimento della procedura in essa delineata;

II.a.2. nel merito, con riferimento all'*an debeatur*:

- la prescrizione del diritto all'indennizzo *ex art. 2952 c.c.*, in carenza di prova di atti interruttivi entro i due anni dal sinistro, in particolare contestando la ricezione della p.e.c. 5.12.2016 prodotta dall'attore ed inidonea di per sé a dimostrare l'avvenuta consegna per difetto di produzione in formato digitale originale;



- la mancanza di prova del danno e del nesso causale, configurando la perizia medico/legale di parte una mera allegazione difensiva priva di valore probatorio;
- l'erroneità nel criterio di calcolo adottato dall'attore, dovendo l'indennizzo essere determinato secondo le previsioni contrattuali e le tabelle Inail sulla base della retribuzione prevista nell'allegato contrattuale in relazione a ruolo e grado, che non sono stati provati dall'attore;

II.b. ha chiesto da ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni:

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea nei propri confronti;
- nel merito in via principale, rigettare la domanda attorea nei propri confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto nell'*an* e nel *quantum*, stante l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952, comma 2, c.c.;
- nel merito in via subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea nei propri confronti, mantenere la propria obbligazione entro la quota di rischio assunta in base al contratto di coassicurazione del 21.12.2015, tenuto conto di condizioni, limiti, franchigie, scoperti e massimali contratto per sinistro e per anno;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite;

§.III. Dato atto che la causa, previa dichiarazione di contumacia della convenuta [...]

Controparte_2 (cfr. il verbale d'udienza del 25.05.2023 e le ricevute p.e.c. in atti), nonché previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata istruita tramite produzioni documentali oltre che con la disposta c.t.u. medico/legale (cfr. il verbale d'udienza del 24.10.2024), dopo di che, depositato l'elaborato peritale il 3.03.2025, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.02.2026



con concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;

§.IV. Ritenuto, in via pregiudiziale, che l'eccezione di inammissibilità dell'azione sollevata da *Controparte_1* sulla scorta della clausola di cui all'art. 16 della polizza, contemplante la definizione da parte di un Collegio Arbitrale formato da medici delle vertenze riguardanti disaccordo su cause e natura delle lesioni, ovvero sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, non attenga al caso in esame e non possa pertanto trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- la controversia sorta tra le parti non concerne cause e natura delle lesioni, che non risultano espressamente contestate dalla convenuta la quale si limita, sul punto, a criticare il criterio di calcolo dell'indennizzo adottato inizialmente dall'attore e poi dallo stesso riparametrato sulla scorta delle risultanze della c.t.u.;
- a ben vedere, la vera questione oggetto di controversia è l'eccepita prescrizione dell'azione, ossia una questione di diritto che non può essere devoluta all'arbitrato del collegio medico, diversamente potendosi incorrere nel rischio di privare l'assicurato della tutela giuridica assicurandogli solo quella sulle questioni tecnico/scientifiche, oltre che di ingenerare un considerevole squilibrio in danno dell'assicurato nei diritti e negli obblighi nascenti dal contratto, integrandosi così in un caso di vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 1469 *bis* c.c., come del resto ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ., n. 7176/2015);

§.V. Ritenuto, in via preliminare di merito, che la domanda attorea verso la convenuta *CP_4* *Controparte_1* non possa trovare accoglimento per maturata prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c. tenuto conto di quanto segue:



- coglie nel segno l'eccezione secondo cui l'onere di provare l'eventuale interruzione del decorso del termine prescrizione biennale ricade sull'attore che invoca l'indennizzo sia alla compagnia assicuratrice, sia a quella coassicuratrice;
- una prova siffatta non è stata adeguatamente raggiunta, giacché il messaggio di posta elettronica certificata agli atti *sub* doc. 4 attoreo e datato 5.12.2016 è stato prodotto con **CP_5** in formato analogico e senza alcuna attestazione di conformità, pertanto in modo del tutto inidoneo a costituire prova della avvenuta tempestiva consegna all'assicurazione, tanto più a fronte del disconoscimento da parte di **Controparte_1** che ha dichiarato di non avere in alcun modo ricevuto la predetta comunicazione (cfr. sul punto la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ben esemplificata *ex plurimis* da Cass. civ., nn. 7041/2025 e 13055/2026, che considera idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e dei suoi allegati la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna completa di attestazione di conformità e salva la prova contraria);
- neppure può tributarsi valenza in contrario all'assunto attoreo per cui cadrebbe sulla convenuta l'onere di provare che il messaggio p.e.c. recapitato il 5.12.2016 da Risarcimento Certo a **Controparte_1** si riferisce ad altro rispetto alla denuncia del sinistro, perché **Controparte_1** ha contestato la p.e.c. attorea dichiarando di non avere proprio ricevuto il messaggio del 5.12.2016 e non di avere ricevuto altra comunicazione rispetto a quello;
- in questo scenario la prova dell'effettivo invio del messaggio rimane a carico dell'attore giacché, soprattutto a fronte della contestazione sufficientemente circostanziata della convenuta costituita, la prova legale della trasmissione e della consegna della p.e.c. si integra soltanto mediante la produzione del *file* eml. originale con i relativi metadati (cfr. il condivisibile orientamento della giurisprudenza di



legittimità sul valore probatorio e sulla validità stessa dell'atto processuale di notificazione di cui a Cass. civ., n. 16189/2023);

- invero, seppure il documento contestato non rappresenti un atto processuale, ma una comunicazione tra le parti, esso riveste notevole rilievo nello svolgimento del presente processo, costituendo nello specifico l'unico atto allegato astrattamente idoneo all'interruzione della prescrizione ed inducendo pertanto questo Tribunale a valutarne la valenza probatoria con rigore;

- ora, il messaggio p.e.c. del 5.12.2016 è allegato in formato pdf. senza alcuna attestazione di conformità (e del resto lo stesso proviene dalla società Risarcimento Certo, che non può svolgere funzioni di professionista/pubblico ufficiale), né sono emersi in corso di causa elementi tali da far assurgere il messaggio prodotto in pdf. al rango probatorio di presunzione grave, precisa e concordante, giacché non è stata allegata, per esempio, una qualche risposta di *Controparte_1* a riscontro del messaggio, né è risultato *aliunde* un qualsivoglia comportamento concludente da parte della assicuratrice e riferibile alla comunicazione contestata;

- ne consegue che il primo atto formale astrattamente idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale rinvenibile in atti è la comunicazione via p.e.c. del 22.11.2018 (cfr. doc. 5 attoreo) ben oltre due anni dopo il sinistro del 5.08.2016, da cui si desume che, se da un lato il termine di decadenza previsto dall'art. 9 del contratto (cfr. doc. 2 attoreo) deve considerarsi rispettato, non altrettanto può dirsi di quello prescrizionale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c.;

§.VI. Ritenuto, di contro, che la domanda attorea nei confronti della convenuta contumace *Controparte_6* debba trovare accoglimento alla luce delle considerazioni di cui in prosieguo;



VI.a. quanto al diritto di indennizzo, l'attore ha correttamente rilevato che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta costituita non può giovare alla posizione della coassicuratrice rimasta contumace:

- a ben vedere, la polizza *sub iudice* consiste in un contratto con cui viene appaltato il servizio di assicurazione del personale della Difesa impiegato in missione “*Fuori area*” all'allora CP_1 Controparte_7 in coassicurazione con Controparte_2

[...] (cfr. doc. 2 fasc. attoreo, pag. 1), con un riparto per quote tra le due compagnie del 71% in capo a CP_1 e del 29% capo a CP_2 (vedasi l'art. 35 del contratto);

- ora, ai sensi dell'art. 1911 c.c., ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, trattandosi, pertanto, di un'obbligazione divisibile ai sensi dell'art. 1314 c.c., in cui non vi è solidarietà tra le due compagnie, ma ciascuna è tenuta a pagare il debito unicamente per la propria parte;

- ne consegue che non vale nei confronti della convenuta rimasta contumace la prescrizione eccepita tempestivamente da CP_1, essendo la stessa riferibile solo alla posizione di quest'ultima e quindi alla relativa quota di assicurazione in misura del 71%, dal momento che, a norma dell'art. 2938 c.c., quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio;

VI.b. ciò posto, la convenuta contumace è tenuta all'indennizzo a favore dell'attore nei limiti della propria quota di coassicurazione prevista dall'art. 35 del contratto, ossia in ragione del 29%:

- invero, dalla c.t.u. disposta ed eseguita in corso di causa è emerso che le fratture del II e III metatarso sx sono di natura traumatica e direttamente riconducibili al sinistro oggetto del presente giudizio;



- inoltre, l'elaborato peritale ha quantificato gli esiti menomativi conseguenti alle fratture di cui sopra in base alle tabelle di riferimento menzionate all'art. 12 del contratto (che a sua volta richiama il d.p.r. n. 1124 del 30.06.1965 e successive modifiche ed integrazioni) nella misura del 4%;
- ora, dai documenti *sub* 16 e 17 attorei si evincono sia il ruolo di maresciallo capo rivestito dall'attore al momento dell'incidente, sia il reddito lordo da lavoro dipendente percepito dallo stesso nell'anno 2016 e pari ad € 54.120,17, che diventano correttamente i parametri di riferimento per il calcolo dell'indennità spettante per la riportata invalidità, in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 12 del contratto;
- e così, considerato il capitale assicurato equivalente a dieci volte la retribuzione annua lorda del 2016 (anno del sinistro) pari ad € 541.201,70, per ogni punto invalidante vanno corrisposti € 5.412,01, per un totale di € 21.648,04 per i quattro punti percentuali di invalidità accertata nel corso del giudizio;
- infine, considerato l'art. 35 del contratto, la percentuale di indennità dovuta dalla convenuta contumace *Controparte_2* corrisponde al 29% sul danno totale calcolato, di talché la convenuta contumace è tenuta a versare all'attore un'indennità pari ad € 6.277,92, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento dannoso e fino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore volto a reintegrare una perdita subita dal danneggiato e la sua svalutazione monetaria nel tempo;

VI.c. le spese processuali, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa ed a natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza dell'attore nel rapporto con la convenuta *Controparte_3* mentre nel rapporto tra l'attore e la convenuta contumace *Controparte_2* seguono la soccombenza di quest'ultima; parimenti, le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti,



vanno poste, in via definitiva e quanto ai rapporti interni, a carico della convenuta contumace e soccombente *Controparte_2* ;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta la domanda proposta dall'attore *Parte_1* nei confronti della convenuta costituita *Controparte_3*

- condanna la convenuta contumace *CP_2* - *Controparte_8* corrispondere in favore dell'attore *Parte_1* la somma pari ad € 6.277,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo;

- condanna la convenuta contumace *CP_2* *Controparte_2* a rifondere in favore dell'attore *Parte_1* le spese processuali liquidate in € 545,00 per esposti ed in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;

- condanna l'attore *Parte_1* a rifondere in favore della convenuta [...] *Controparte_3* le spese processuali liquidate in complessivi € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge;

- pone le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto agli atti, definitivamente a carico della convenuta contumace *Controparte_2* quanto ai rapporti interni.

Verona, 29.06.2026

Il Giudice

Pierangela Bellingeri